

TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE FALLIMENTARE

Così composto:

Dott. Antonino La Malfa presidente

Dott.ssa Lucia Odello giudice rel

Dott. Fabio De Palo giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

visto il ricorso depositato in data 4.5.2018 e integrato in data 2.10.2018, con il quale la sig.ra coadiuvata dall'Avv. Tania Enza Cassandro in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, co. 9, L. 3/2012, ha presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7-8 e 9 L. 3/2012;

vista l'ordinanza del 5.2.2019 con la quale il Tribunale ha revocato il decreto di inammissibilità reclamato e ha concesso il termine di giorni quindici per apportare le opportune modifiche e integrazioni alla proposta di piano;

rilevato che il giudice delegato, ritenuta la proposta, così come integrata a seguito di richiesta di chiarimenti, idonea rispondente ai requisiti previsti dalla legge, provvedeva alla fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 12 bis l. 3/2012; era anche disposta, in accoglimento di istanza della proponente, nelle more della definizione della procedura di omologa, la sospensione del pagamento diretto da parte del datore di lavoro della ricorrente, tramite trattenuta sullo stipendio della stessa, del mutuo chirografario erogato dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, al fine di garantire la *par condicio creditorum* nonché di consentire il soddisfacimento integrale, al di fuori del piano proposto, del credito privilegiato vantato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione. Si disponeva inoltre, a cura del

professionista, la comunicazione ai creditori presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata del piano e del decreto entro il termine di trenta giorni dall'udienza, al fine di consentire ai creditori di sollevare eventuali contestazioni al piano;

rilevato, altresì, che all'udienza del 22 maggio 2019 veniva rilevata la necessità di aggiornare il piano, aumentando l'attivo con l'inserimento di due ulteriori rate mensili di € 498.00 e con durata del piano prolungata di due mesi, in ragione dell'inserimento di un maggior credito di Findomestic e del ridimensionamento del credito di BCC Roma; il professionista concordava sulla necessità di tale aggiornamento, riservandosi di formulare apposita attestazione all'esito della formale acquisizione del piano aggiornato;

viste le integrazioni del piano e della relazione del professionista incaricato;

rilevato che il piano, così come integrato, contempla tre opzioni di soddisfacimento dei creditori, a diversa durata, ma con le medesime modalità, ovvero con il pagamento della rata mensile di € 498,00; nella ipotesi A) si prevede il pagamento dell'importo complessivo di € 31.012,69 da corrisondersi in n. 63 rate mensili dell'importo di € 498,00 cadauna, da destinarsi, per le prime sette rate circa, al pagamento integrale del credito in prededuzione e, per le rate successive, al soddisfacimento in misura percentuale (24,21%) del totale dei crediti chirografari; nella ipotesi B) il pagamento avviene per l'importo complessivo di € 37.275,66 in 75 rate mensili, con la percentuale del 30,34 del credito chirografario; nella ipotesi C) il pagamento avviene per l'importo complessivo di € 43.539,42 in 88 rate mensili, con la percentuale di soddisfacimento del credito chirografario del 36,50%;

rilevato che il pagamento del credito erariale è già avvenuto alla data della fissata udienza;

ritenuto che sussistono le condizioni per procedere all'omologa del piano, così come integrato, nella opzione più favorevole ai creditori, ovvero il piano C); va infatti rilevato che la proposta soddisfa i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012. Nessun creditore ha proposto osservazioni. L'attestatore, nella prima relazione e nell'integrazione, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato le cause del sovraindebitamento, non colposamente addebitabile all'istante ma causato dalla necessità di affrontare spese mediche e debiti imprevedibili, causa dell'indebitamento; il decremento dello stipendio percepito dalla _____ poi, non le ha permesso di far fronte agli impegni economici assunti; può escludersi, pertanto, che la proponente abbia contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Il professionista ha, inoltre, attestato l'incapienza della ricorrente, atteso che non è proprietaria di beni immobili, nonché la fattibilità del piano, con motivazione logica e coerente;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano nella opzione C) debba essere omologato;

visto l'art. 12-bis l.3/12

P.Q.M.

omologa il piano del consumatore depositato in data 4.5.2018, opzione C), così come integrato, presentato da

coadiuvato dall'Avv. Tania Enza Cassandro in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito Internet del Tribunale di Roma .

Roma 24 luglio 2019

il Presidente

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il 25 LUG. 2019

Il Funzionario
Dot.ssa PATRIZIA FORTI